

- 2) L'articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «debitore» dell'obbligazione doganale, ai sensi della suddetta disposizione, la persona fisica che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell'ideazione e nella costituzione artificiosa di una struttura di operazioni commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha prodotto l'effetto di diminuire l'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge, sebbene essa stessa non abbia comunicato i dati erronei che sono serviti da base per la stesura della dichiarazione doganale, quando dalle circostanze risulta che tale persona era o doveva essere ragionevolmente a conoscenza del fatto che le operazioni interessate da tale struttura erano state realizzate non nell'ambito di operazioni commerciali normali, bensì unicamente al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni previste dal diritto dell'Unione. La circostanza che detta persona abbia proceduto all'ideazione e alla costituzione artificiosa della summenzionata struttura solo dopo aver ottenuto, da parte di esperti di diritto doganale, l'assicurazione della legalità della medesima, è priva di rilievo al riguardo.
- 3) L'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il fatto che l'obbligazione doganale all'importazione sia sorta, conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, del medesimo, in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, non è di per sé tale da precludere la possibilità di comunicare al debitore l'importo dei dazi all'importazione dovuti per siffatte merci dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 221, paragrafo 3, di tale regolamento, come modificato.

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 20.3.2017.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Lutz GmbH / Hauptzollamt Hannover**

(Causa C-556/16) (<sup>1</sup>)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci doganali — Sottovoce 6212 20 00 (Guaine-mutandine) — Note esplicative della nomenclatura combinata — Note esplicative del sistema armonizzato]

(2017/C 424/16)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

Ricorrente: Lutz GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che una mutandina caratterizzata da un'elasticità ridotta in senso orizzontale, che non presenta tuttavia elementi non elastici incorporati in tal senso, può essere classificata nella sottovoce 6212 20 00 della nomenclatura combinata qualora da un esame risulti che essa ha una elasticità in senso orizzontale notevolmente ridotta, al fine di sostenere il corpo umano onde creare un effetto snellente della silhouette.

(<sup>1</sup>) GU C 38 del 6.2.2017.